

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:

**REGOLAMENTO PER L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) -
MODIFICAZIONI.**

IL SINDACO

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 12/05/2013 con la quale si approvava il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (I.U.C.);

RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 26 del 05/08/2014;
- n. 10 del 09/03/2015;
- n. 30 del 25/06/2015;

con la quale si modificava il suddetto Regolamento;

CONSIDERATE le modifiche introdotte dalla legge di stabilità per l'anno 2016, L. 208 del 28/12/2015, risulta indispensabile modificare alcuni articoli del suddetto Regolamento e più precisamente:

ART. 17 – PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

Al comma 2, lettera a) si aggiunge "ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica";

ART. 20 – BASE IMPONIBILE

Il comma 5 è abrogato;
al comma 8 viene aggiunto il punto 0a):

"dall'anno 2016 per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;"

ART. 22 BIS CONCESSIONE IN USO GRATUITO

Si inserisce "Fatto salvo quanto già disposto all'art. 20 comma 8 punto 0a)";

ART. 23 ESENZIONI

al comma 7 il periodo "e come previsto dall'art. 1 commi I e III del D.L. n. 4 del 24/01/2015 e s.m.i." è cancellato;

ART. 24 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

Si aggiunge il comma 5 bis: "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015."

ART. 27 – DICHIARAZIONE

al comma 2 il periodo "tranne per quanto riguarda la concessione in uso gratuito ai parenti di primo grado per la quale valgono le disposizioni di cui all'art. 22 bis" è cancellato;

ART. 41 – RIDUZIONI TARIFFE

Al comma 1 si inserisce la frase "e non domestiche" e "in maniera aerobica"

ART. 47 – RISCOSSIONE

Al comma 1 la parola maggio è sostituita con giugno;

ART. 50 – PRESUPPOSTO E FINALITA'

Al comma 1 si inserisce "(per le sole cat. A1/A8/A9)"

ART. 52 IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

Al comma 1 si inserisce "(per le sole cat. A1/A8/A9)"

Si aggiunge L'ART. 68 PROCEDURA DI RECLAMO E MEDIAZIONE

"Il D. Lgs. n. 156 del 24/09/2015, prevede l'applicazione dell'istituto del reclamo-mediazione, come previsto dall'art. 9 modifica l'art. 17-bis del D. Lgs. 546/1992, anche alle controversie sui tributi locali di valore non superiore a ventimila euro e a quelle catastali (a prescindere dal valore), come da Deliberazione di Giunta Comunale n.7 del 27/01/2016"

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati

1)- DI MODIFICARE il "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (I.U.C.)" approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 12/05/2013, successivamente modificato con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 26 del 05/08/2014, n. 10 del 09/03/2015 e n. 30 del 25/06/2015:

ART. 17 – PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

Al comma 2, lettera a) si aggiunge "ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica";

ART. 20 – BASE IMPONIBILE

Il comma 5 è abrogato;
al comma 8 viene aggiunto il punto 0a):

"dall'anno 2016 per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;"

ART. 22 BIS CONCESSIONE IN USO GRATUITO

Si inserisce "Fatto salvo quanto già disposto all'art. 20 comma 8 punto 0a)";

ART. 23 ESENZIONI

al comma 7 il periodo "e come previsto dall'art. 1 commi I e III del D.L. n. 4 del 24/01/2015 e s.m.i." è cancellato;

ART. 24 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

Si aggiunge il comma 5 bis: "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.";

ART. 27 – DICHIARAZIONE

al comma 2 il periodo "tranne per quanto riguarda la concessione in uso gratuito ai parenti di primo grado per la quale valgono le disposizioni di cui all'art. 22 bis" è cancellato;

ART. 41 – RIDUZIONI TARIFFE

Al comma 1 si inserisce la frase "e non domestiche" e "in maniera aerobica";

ART. 47 – RISCOSSIONE

Al comma 1 la parola maggio è sostituita con giugno;

ART. 50 – PRESUPPOSTO E FINALITA'

Al comma 1 si inserisce "(per le sole cat. A1/A8/A9)";

ART. 52 IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

Al comma 1 si inserisce "(per le sole cat. A1/A8/A9)";

Si aggiunge **L'ART. 68 PROCEDURA DI RECLAMO E MEDIAZIONE**

"Il D. Lgs. n. 156 del 24/09/2015, prevede l'applicazione dell'istituto del reclamo-mediazione, come previsto dall'art. 9 modifica l'art. 17-bis del D. Lgs. 546/1992, anche alle controversie sui tributi locali di valore non superiore a ventimila euro e a quelle catastali (a prescindere dal valore), come da Deliberazione di Giunta Comunale n.7 del 27/01/2016";

2)- DI ALLEGARE al presente atto deliberativo il regolamento nella sua formulazione integrale comprendente già le modifiche sopra riportate;

3)- DI PUBBLICARE, entro 30 giorni dall'approvazione, il presente regolamento sul Portale del Federalismo Fiscale. La trasmissione telematica è valida ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 52, comma 2 del D. Lgs. 446/1997.

Delibera_approv_regolam_iuc_2016/del cc

Visto il parere sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i;

Caselette, 24/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: MILETTO Rag. Marco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012;

Sentita la relazione del Vice Sindaco Sig. MOTRASSINO Giorgio;

Visto lo Statuto approvato con atto consiliare n. 22 del 11/06/1991 e sue modifiche;

Successivamente, su proposta del Presidente, con voto separato, espresso in forma palese che sortisce il seguente esito:

| | |
|----------------------|----|
| Consiglieri presenti | 10 |
| Consiglieri votanti | 10 |
| Astenuti | == |
| Voti favorevoli | 10 |
| Voti contrari | == |

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di cui trattasi come sopra descritta.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to: BANCHIERI Pacifico

Il Segretario Comunale
F.to: Paolo Dott. DEVECCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 05/04/2016

Caselette , lì 05/04/2016

Il Segretario Comunale
F.to: Paolo Dott. DEVECCHI

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune.

Il Segretario Comunale
F.to: Paolo Dott. DEVECCHI

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Caselette, lì 05/04/2016

Il Segretario Comunale
Paolo Dott. DEVECCHI